

COMUNE DI PERANO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

IL COMUNE DI PERANO

01. IL COMUNE DI PERANO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESSO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE.

03. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA PROPRIA POPOLAZIONE E IL PROPRIO TERRITORIO PRECIPUAMENTE NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLE NORME STATALI, REGIONALI O COMUNITARIE.

04. IL COMUNE ESERCITA LE ALTRE FUNZIONI AD ESSO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE NEI MODI DI LEGGE, CON IL RISPETTO DEI FINI DELLA SOLIDARIETA' UMANA E NEL CONFRONTO DEMOCRATICO.

05. IL COMUNE DI PERANO HA IN PROPRIO TERRITORIO, CHE SI ESTENDE PER 628 ETTARI E CONFINA A NORD CON ALTINO, AD EST CON ATESSA, A SUD ED AD OVEST CON ARCHI.

ART. 02

LO STATUTO

01. LO STATUTO COSTITUISCE ATTO NORMATIVO GENERALE, OBBLIGATORIO PER LEGGE, DEL QUALE IL COMUNE DEVE ESSERE PERMANENTEMENTE DOTATO.

02. LO STATUTO NON PUO' ESSERE ABROGATO SENZA L' APPROVAZIONE DI UN NUOVO STATUTO. LA DELIBERA DI ABROGAZIONE DIVIENE OPERANTE SOLO CON L' ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SOSTITUTIVE.

03. LO STATUTO E' VINCOLANTE PER IL COMUNE: OGNI ATTO, ANCHE DI PORTATA GENERALE, CHE SI PONGA IN CONTRASTO CON ESSA E' ILLEGITTIMO.

04. NESSUN ATTO COMUNALE PUO' DETERMINARE L' ABROGAZIONE IMPLICITA, ANCHE PARZIALE, DI NORME STATUTARIE.

05. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLE NORME STATUTARIE, NEI LIMITI DELLA POTESTA' RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, PUO' ATTIVARSI NEI SEGUENTI MODI:

- AD INIZIATIVA DI 1/3 (UN TERZO) DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI;
- AD INIZIATIVA DI 1/3 (UN TERZO) DELLA POPOLAZIONE UFFICIALMENTE RESIDENTE NEL COMUNE AL 01 GENNAIO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ALLA DATA DI COMPIMENTO DELLA INIZIATIVA DI CUI TRATTASI. LE MODALITA' DI RACCOLTA DELLE ADESIONI E IL SUCCESSIVO PROCEDIMENTO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 03

CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI TRASPARENZA, DI PARTECIPAZIONE DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

(SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI) E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE (SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI DIRIGENTI).

02. IL COMUNE ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 04

SVILUPPO ECONOMICO IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE:

01. FAVORISCE LO SVILUPPO ECONOMICO NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO;

02. COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE;

03. TUTELA LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, ADOTTA INIZIATIVA ATTA A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO;

04. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI RICETTIVI;

05. AGEVOLA LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, AGEVOLANDO L'ASSOCIAZIONE NEL SETTORE;

06. PROMUOVERE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE EDI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 05

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, IL COMUNE CONCORRE A DETERMINARE I PRESUPPOSTI VOLTI A RIDURRE I CONDIZIONAMENTI PROPRI DELLA CECITA' E DEGLI ALTRI HANDICAPS E A FAVORIRE L'AVVICINAMENTO DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO.

04. TUTELA E PROMUOVE I DIRITTI DEI CITTADINI E LA PARITA' GIURIDICA SOCIALE ED ECONOMICA DELLA DONNA.

ART. 06

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

02. RICONOSCENDO CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI, ORGANIZZA ALL'OCCORRENZA INCONTRI E RIUNIONI.

ART. 07

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI.

ART. 08

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMA CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA DI PIU' COMUNI, DI PROVINCE, DELLA REGIONE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, IL COMUNE OPERA IN FAVORE DELLA CONCLUSIONE DI ACCORDI PROGRAMMATICI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I NECESSARI ADEMPIMENTI.

TITOLO 02

I REGOLAMENTI ATTUATIVI

ART. 09

01. PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI INDICATI NEL PRESENTE STATUTO, IL COMUNE ADOTTA 05 REGOLAMENTI:

- A) IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA;
- B) IL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE;
- C) IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- D) IL REGOLAMENTO PER GLI UFFICI;
- E) IL REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI.

ART. 10

EFFICACIA DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E OGNI ALTRO REGOLAMENTO DEL COMUNE SONO SOGGETTI AI SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;
- E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 11

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: UNA PRIMA DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI ED APPROVAZIONI.

03. ESSI DIVENTANO ESECUTIVI A NORMA DELL' ARTT. 46 , COMMI 01 E 05 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 12

PRINCIPI FONDAMENTALI DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E' FONDATA SUI PRINCIPI INDICATI NEL PRESENTE STATUTO E ALTRESI' SULLE FINALITA' CHE SEGUONO:

A) GARANZIA PER CIASCUN CONSIGLIERE E ASSESSORE PER LA MIGLIORE CONOSCENZA DEI DATI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITA';

B) DIRITTO DI CIASCUN CONSIGLIERE E ASSESSORE DI ESPRIMERE COMPIUTAMENTE IL PROPRIO PENSIERO;

C) DEMOCRATICITA' DELLE DECISIONI E SOLUZIONE DELLE QUESTIONI CONTROVERSE ATTRAVERSO LA LIBERA ESPRESSIONE DEL VOTO;

D) DIRITTO DI CIASCUN CONSIGLIERE E ASSESSORE E DI CIASCUN GRUPPO DI FAR CONOSCERE I FATTI CHE ESSI RITENGONO RILEVANTI ALLA PUBBLICA OPINIONE ATTRAVERSO LE FORME ED I MODI SANCITI DALLE LEGGI VIGENTI;

E) RIMEDI CONTRO OGNI FORMA DI ELUSIONE DI TALI PRINCIPI CHE SI TRADUCA NELL' IMPEDIMENTO AL LIBERO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E AL CONSEGUIMENTO DELLE DECISIONI IN TEMPI REALI E COMPATIBILMENTE BREVI.

02. IL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE:

A) E' DIRETTO AD IMPEGNARE IL MAGGIOR NUMERO DI CITTADINI E LE CATEGORIE SOCIALI, IN MODO REALE ED EFFICACE, NELLE DECISIONI COMUNALI NONCHE' A CONSENTIRE AGLI ORGANI E UFFICI COMUNALI DI CONOSCERE CON IMMEDIATEZZA E IN MODO COSTANTE GLI ORIENTAMENTI EFFETTIVI DELLA CITTADINANZA;

B) DISCIPLINA IL REFERENDUM CONSULTIVO, LE PETIZIONI POPOLARI, LE INIZIATIVE POPOLARI DI REVISIONE STATUTARIE E LE CONSULTAZIONI ED

OGNI ALTRA FORMA PARTECIPATIVA.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA':

- A) DISCIPLINA IL SISTEMA CONTABILE, I CONTRATTI, LA GESTIONE DEL PATRIMONIO;
- B) E' FONDATA SUI PRINCIPI DELLA CHIAREZZA DEGLI ATTI CONTABILI E DEL LORO INSCINDIBILE COLLEGAMENTO CON UNA REALE ATTIVITA' PROGRAMMATICA;
- C) DISCIPLINA I CONTRATTI IN VISTA DELLA SCELTA PIU' OPPORTUNA E TRASPARENTE DEI CONTRAENTI E DETTA I CRITERI ATTUATIVI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE IN TERMINI DI COSTI, TEMPI, QUALITA' E SICUREZZA DELL'OPERA.

04. IL REGOLAMENTO PER GLI UFFICI:

- A) DISCIPLINA LA MATERIA DEL PERSONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI;
- B) TENDE ALLA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO, AL RICONOSCIMENTO DEI MERITI, ALL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA';
- C) DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ASSICURANDO LA PARTECIPAZIONE ALLO STESSO NONCHE' L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI ANCHE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI NELLA L. 07.08.1990 N. 241 ;
- D) STABILISCE LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- E) FISSA LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- F) DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- G) DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
- H) STABILISCE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- I) FISSA LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

05. IL REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI, TENDE A GARANTIRE LA PROFESSIONALITA' E LE QUALITA' MORALI DEI DESIGNATI E AD ASSICURARE UN EFFICACE CONTROLLO DEL COMUNE SUL LORO OPERATO.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01 I CONSIGLIERI E I GRUPPI CONSILIARI

ART. 13

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

ART. 14

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SEZIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI

DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA E DOPO MOTIVATO ESAME DELLE EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI.

ART. 15

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA E MOZIONI.

02. EGLI HA DIRITTO DI OTTENERE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 16

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA RIUNIONE. LA PRESA D'ATTO E' OBBLIGATORIA. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO L'INTERVENUTA PRESA D'ATTO.

ART. 17

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' QUELLO CHE ABBIÀ RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN SEDE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE E IN CASO DI PARITA' E' QUELLO PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 18

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI DI UNA O PIU' COMPONENTI.

02. CIASCUN GRUPPO DESIGNA UN CAPO-GRUPPO.

CAPO 02 CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19

POTERI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE. VIGILA SUL BUON ANDAMENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON I MEZZI A SECONDO I CRITERI INDICATI NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI.

02. IL CONSIGLIO ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E PARTICOLARMENTE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990.

03. LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, FATTA ECCEZIONE PER LE DELIBERE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO, ENTRO GIORNI 60 DALL'ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA.

ART. 20

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI CON APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO A NORMA DELL' ARTT. 34 DELLA L. N. 142/90 .

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO FINO ALLA NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO O DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI NON CONVALIDATI.

ART. 21

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO: SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEI CASI IN CUI AL PRECEDENTE COMMA L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

04. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO AD INIZIATIVA DEL SINDACO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 22

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO.

02. NEL CASO DI CUI ALL' ARTT. 21 (CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI) DEBONO ESSERE INSERITI NELL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI RICHIESTI SEMPRE CHE RICADONO NELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO.

ART. 23

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITA' PER L'ADUNANZA, PER LE NORMALI SEDUTE.

B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO; IN TALI CASI LA DISCUSSIONE E LA DELIBERAZIONE POSSONO ESSERE DIFFERITE, SENZA ULTERIORE CONVOCAZIONE, AL GIORNO SEGUENTE, CON DECISIONE DEL CONSIGLIO.

C) SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER IL COMPUTO DEI TERMINI.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL QUORUM NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA, SI CONSIDERANO PRESENTI I CONSIGLIERI IN AULA AL MOMENTO DELLA FORMALE DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA SEDUTA CHE DEVE AVVENIRE AL PIU' TARDI ENTRO UN'ORA DA QUELLA FISSATA NELLA CONVOCAZIONE.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. NON SI COMPUTANO PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO DAL VOTO E CHE DEBONO ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE, DURANTE LA TRATTAZIONE DELL'AFFARE CHE LI RIGUARDA;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. SI PROCEDE IN SEDUTA SEGRETA:

A) QUANDO SI TRATTI DI QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE ED IMPORTINO APPREZZAMENTI O GIUDIZI SULLE QUALITA' MORALI, SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SULLA CONDOTTA PUBBLICA E PRIVATA E SULLE CAPACITA' PERSONALI DI CHIUNQUE;

B) QUANDO SI DISCUTE DELLA REVOCA DEL SINDACO, DI COMPONENTI DELLA GIUNTA O DI AMMINISTRATORI DI ENTI A NORMA DELL' ARTT. 37 COMMA 89 DELLA L. N. 142/1990 .

ART. 27

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. SONO ADOTTATE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE O REVOCHE COME SPECIFICATO NEL PRECEDENTE ARTICOLO NONCHE' LE DELIBERAZIONI RELATIVE A NOMINE O INCARICHI PROFESSIONALI.

03. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL VOTO E DALLA DISCUSSIONE E DI ALLONTANARSI DALL'AULA OVE SI TRATTI DI DELIBERAZIONI O COMUNQUE DI ATTI CHE RIGUARDANO INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE, DI PARENTI ED AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CIVILE.

04. NEL CASO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER GLI ATTI DI PORTATE GENERALI CHE SIANO SCINDIBILI SI PROCEDE, OVE POSSIBILE, A DISCUSSIONI E VOTAZIONI PER PARTI SEPARATE.

05. I PRINCIPI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE PER LE SEDUTE DI GIUNTA E DI COMMISSIONE, PURE PER I COMPONENTI NON CONSIGLIERI.

CAPO 03 COMMISSIONI, CONSULTE, GRUPPI DI LAVORO

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI, CON RAPPRESENTANZA CONSILIARE PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.

02. LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 29

COMMISSIONI DI INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COSTITUISCE COMMISSIONI PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DEGLI ENTI COMUNALI, STABILENDO L'OGGETTO, LE MODALITA' E I TEMPI DELL'INDAGINE.
02. LA RICHIESTA DEVE ESSERE FORMULATA ALMENO DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI IN CARICA E SI INTENDE APPROVATA SE CONSEGUE IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
03. LE COMMISSIONI POSSONO SVOLGERE INCHIESTE ANCHE SULL'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ALTRI ENTI.

ART. 30

CONSULTE E GRUPPI DI LAVORO

01. PER I SINGOLI OGGETTI O SINGOLE MATERIE, IL CONSIGLIO NOMINA CONSULTE O GRUPPI DI LAVORO COMPOSTI DI CONSIGLIERI, FUNZIONARI COMUNALI E CITTADINI, ESPRESSIONI DI CATEGORIE, DI ZONE E DI SETTORI, IN GRADO DI DARE UN CONTRIBUTO ALL'APPROFONDIMENTO DI QUESTIONI DI INTERESSE COMUNALE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANISMI.
03. PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO IL CONSIGLIO PUO' EGUALMENTE PROVVEDERE ALLA COSTITUZIONE DISCIPLINANDO PROVVISORIAMENTE IL FUNZIONAMENTO CON LA RELATIVA DELIBERA.

CAPO 04 LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

SEZIONE 01 ELEZIONI, DURATA IN CARICA, REVOCA

ART. 31

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI 04 ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 32

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DEI CANDIDATI, ALLA CARICA DI ASSESSORE. IN NESSUN CASO IL NUMERO DEGLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO PUO' ESSERE SUPERIORE A 02 .
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
 - A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA

CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 33

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 34

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA E DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DI ALTRO ASSESSORE. IN DIFETTO LE FUNZIONI SONO SVOLTE DAL SINDACO.

04. IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA DI UN ASSESSORE, IL NOMINATIVO PER LA SOSTITUZIONE. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E NELLA TERZA VOTAZIONE CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELL'ULTIMA IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, NE ASSUME LE FUNZIONI IL SINDACO SE EGLI NON INCARICA ALTRO ASSESSORE.

ART. 35

REVOCA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA COMPRENSIVA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
06. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PUBBLICA. IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA COSI' COME PROPOSTA.

ART. 36

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SOLO SINDACO OVVERO DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL COMUNALE COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, DEVE PROVVEDERVI IL CONSIGLIERE ANZIANO NON OLTRE I SUCCESSIVI DIECI GIORNI. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL'ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA E IL SINDACO RESTANO IN CARICA SINO ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 37

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
 - A) SOPRAVVENIENZA DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
 - B) SOPRAVVENIENZA DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A 03 SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA E DOPO MOTIVATO ESAME DELLE SUE EVENTUALI DEDUZIONI. PER DETTA NOTIFICA DISPONE IL SINDACO OBBLIGATORIAMENTE ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO, TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 38

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO O DI QUALSIASI CONSIGLIERE.

02. LA PROPOSTA E' NOTIFICATA ALL'INTERESSATO, AD INIZIATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE, ENTRO GIORNI CINQUE DALLA PRESENTAZIONE.

03. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO E' PUBBLICA E DEVE AVERE LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA DETTA NOTIFICAZIONE E DOPO MOTIVATO ESAME DELLE SUE EVENTUALI DEDUZIONI.

04. PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE, ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE, DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI.

SEZIONE 02 - ATTRIBUZIONI, FUNZIONAMENTO

ART. 39

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE DAL SINDACO CON APPOSITE DELEGHE.

04. CON LE STESSE MODALITA', IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI, PURCHE' CONSIGLIERE COMUNALE, LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA.

05. IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' TRA QUELLI CHE SONO CONSIGLIERI COMUNALI. IN TALE CASO GLI ATTI SONO ACCOMPAGNATI DALL'ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DELLA DETTA ASSENZA.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 E 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGHI ATTI DEL SINDACO.

07. I PROVVEDIMENTI DI NOMINA DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI DELEGATI, COSI' PURE LE SUCCESSIVE MODIFICHE, DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE COMUNICATI AI CONSIGLIERI E DIPENDENTI COMUNALI, AL PREFETTO, AL PRESIDENTE DELLA COMPETENTE SEZIONE DEL CO.RE.CO.

ART. 40

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DETTATI DAL CONSIGLIO.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AI FUNZIONARI.

03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ATTI DI COMPETENZA DI QUESTO E RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

04. PRESENTA OGNI ANNO UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 41

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE RECAPITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE NEL DOMICILIO CHE CIASCUN ASSESSORE DEVE INDICARE NELL'AMBITO DEL COMUNE. IN DIFETTO ESSO E' DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE COME PURE IN CASO DI IRREPERIBILITA' O DI RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO.

03. LA GIUNTA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, PUO' DECIDERE DI TRATTARE ARGOMENTI URGENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO NOTIFICATO.

04. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ANCHE ESSERE DATO IN UNA PRECEDENTE RIUNIONE DI GIUNTA. IN TALE CASO SE NE DA' ATTO IN APPOSITO DOCUMENTO DEL QUALE SI DA' AVVISO ANCHE TELEGRAFICO, AGLI ASSENTI NEL LUOGO DI CUI AL COMMA 02 .

05. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI IN CARICA E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

07. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

08. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

ART. 42

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. EGLI ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 43

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E DETERMINA IL GIORNO E L'ORA DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI E VIGILA CHE IL SEGRETARIO COMUNALE DIA ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO LE DIRETTIVE DA EGLI IMPARTITE;

D) INDICA I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVENDO DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) EMANA ORDINANZE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI;

I) PUO' SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI DEL COMUNE RIFERENDONE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA ALLA GIUNTA CHE PROVVEDE A CONFERMARE O REVOCARE IL PROVVEDIMENTO;

L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI DEI COMPETENTI ORGANI COMUNALI.

02. QUALORA IL CONSIGLIO O LA GIUNTA NON PROVVEDANO ALLE NOMINE DI LORO COMPETENZA NEI TERMINI DI LEGGE E COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA LORO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPI-GRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

03. IL SINDACO PUO' CONFERIRE LA DELEGA AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NEI QUARTIERI E NELLE FRAZIONI, SENTITI I CAPI-GRUPPO.

04. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' CONFERIRE INCARICHI SPECIALI AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. DI TALI INCARICHI SPECIALI IL SINDACO RIFERISCE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.

TITOLO 04

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVICI

CAPO 01 ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 44

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA ANCHE CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

ART. 45

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE SONO GLI ORGANISMI DI CUI ALL' ARTT. 44 CHE PRECEDE NONCHE' LE RAPPRESENTANZE LOCALI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI O REGIONALI A CARATTERE ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE CHE NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA. SONO, ALTRESI', SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE LE ORGANIZZAZIONI E LE ASSOCIAZIONI ECONOMICO-SOCIALI, DI CATEGORIA E DI QUARTIERE O DI CONTRADE A CARATTERE LOCALE CON NON MENO DI 50 ADERENTI RESIDENTI NEL COMUNE CHE NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA ALLEGANDO L'ELENCO DEGLI ADERENTI. AL FINE DELLA CONSULTAZIONE, NESSUN CITTADINO PUO' FIGURARE COME ADERENTE A PIU' DI UNA ORGANIZZAZIONE. SONO, INFINE, SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE I CONSIGLI DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA OPERANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

03. LA GIUNTA, SULLA BASE DELLE RICHIESTE, ADOTTA CON DELIBERA L'ELENCO DEI SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE, CHE VA AGGIORNATO OGNI ANNO SULLA BASE DEL RINNOVO DELLE DOMANDE E DI PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ISTANTI.

04. LA CONSULTAZIONE SI ATTUA MEDIANTE INVIO E PUBBLICAZIONE DI UN DOCUMENTO CHIARAMENTE ILLUSTRATIVO DELL'OGGETTO DI ESAME CON L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI SOLUZIONI ALTERNATIVE EMERSE NELLA FASE PREPARATORIA E CON IL CONTESTUALE DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'APPROFONDIMENTO PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. DECORSI ALMENO GIORNI SETTE DALL'INVIO E DALLA PUBBLICAZIONE, SI PROVVEDE AD UNA O PIU' PUBBLICHE RIUNIONE DI ILLUSTRAZIONE E DIBATTITO.

06. ENTRO GLI ULTERIORI GIORNI DIECI I SOGGETTI CONSULTATI POTRANNO FAR PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DOCUMENTI CONTENENTI PROPOSTE ED OSSERVAZIONI. TALI DOCUMENTI DOVRANNO SPECIFICARE LE ORGANIZZAZIONI DI PROVENIENZA, IL NUMERO ATTUALE DEI COMPONENTI RESIDENTI NEL COMUNE CON I RELATIVI NOMINATIVI, IL NUMERO DELLE PERSONE CHE HANNO DIBATTUTO IL TEMA DELLA CONSULTAZIONE E POSSIBILMENTE IL NUMERO DELLE ADESIONI A CIASCUNA DELLE PROPOSTE E OSSERVAZIONI.

07. DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE E DELLE PROPOSTE E OSSERVAZIONI CHE NE SONO DERIVATE, CON I POSSIBILI RIFERIMENTI NUMERICI, SI DA' ATTO NELLE DELIBERAZIONI CHE VENGONO ADOTTATE IN MERITO DAGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 46

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE.

02. GLI ELETTORI DEL COMUNE E QUELLI ISCRITTI NELLE LISTE SEZIONALI ELETTORALI DELLE CIRCOSCRIZIONI, NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE, POSSONO RIVOLGERE ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE RISPETTIVAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI LORO COMPETENZA CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA O CIRCOSCRIZIONALE.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO.

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.

04. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE, SONO DA QUESTI RIMESSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, CHE PROVVEDONO AL NUOVO

ESAME ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO.

05. LA PROPOSTA SI ATTUA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE O DI UNO SCHEMA DI PROVVEDIMENTI FORMULATO PER ARTICOLI.

06. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE DEBBONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA NON MENO DI 50 CITTADINI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA NON MENO DI 200 ELETTORI.

07. L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 47

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE UN OTTIMALE RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

03. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI, I REFERENDUM CONSULTIVI NON SONO AMMESSI COMUNQUE SULLE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO;

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.

04. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO QUANDO LO RICHIEDONO ALMENO 500 ELETTORI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

06. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE

CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

07. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE
OPERAZIONI ELETTORALI.

ART. 48

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO
IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO
INFERIORE ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI PER L'ELEZIONI
COMUNALI; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

02. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 90 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI
RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO AL
REFERENDUM.

03. IN OGNI CASO IL CONSIGLIO PUO' SEMPRE DELIBERARE SULL'OGGETTO DEL
QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 49

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO
STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 50

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE
GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL
COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL
COMUNE IN GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO
DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 51

DIRITTO D'ACCESSO O D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI AD
ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE
PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI
TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI
L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI
AL COMMA 08 , IN QUANTO LA DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DI DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE
GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI
RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA
NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI

SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FIRMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE, DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI: INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI: DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

CAPO 02 DIFENSORE CIVICO E TUTELA

ART. 52

ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE DI PERANO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO "QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA'", DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DEGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 53

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A VOTAZIONE SEGRETA.

02. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE

COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

03. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA PUBBLICA ELETTIVA E CON QUALSIASI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PUBBLICO O PRIVATO.

04. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO 10 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE.

ART. 54

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON PUO' ESSERE IMMEDIATAMENTE RIELEGGIBILE.

02. LE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATE FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI CON LA MAGGIORANZA E CON LE FORME PREVISTE DALL'ARTT. 53 01 COMMA DEL PRESENTE STATUTO, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 55

FUNZIONI

01. A RICHIESTA DI CHIUNQUE NE ABBAIA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESSO GLI ENTI, GLI ISTITUTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBAIA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTA LA RISPONDENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERISCE MEZZI E RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA IN PRESENZA DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA'.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL DIFENSORE CIVICO E' PUBBLICO UFFICIALE.

ART. 56

MODALITA' DI INTERVENTO

01. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E GLI ENTI ISTITUITI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE

SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, TRASCORSI 30 GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTA RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA

UNA INSODDISFACENTE, FERME RESTANDO LE RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE, POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I FUNZIONARI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELLA PRATICA IN ESAME, DANDONE AVVISO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O UFFICIO DA CUI DIPENDONO, E CON ESSI PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.

03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E PER CONOSCENZA AL SINDACO,

AL SEGRETARIO COMUNALE E AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO CUI LA PRATICA STESSA SI RIFERISCE.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTO NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE.

05. IL DIFENSORE CIVICO SOSPENDE OGNI SUO INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

ART. 57

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

ART. 58

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' STABILIRE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, SENTITO IL DIFENSORE CIVICO, LA SEDE, LA DOTAZIONE ORGANICA ED I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE. L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

02. IL PERSONALE ASSEGNATO E' INDIVIDUATO NELL'ORGANICO DEL PERSONALE COMUNALE E, PER LE FUNZIONI DI CHE TRATTASI, DIPENDE DIRETTAMENTE DAL DIFENSORE CIVICO.

03. L'ARREDAMENTO, I MOBILI E LE ATTREZZATURE SONO ASSEGNATE AL DIFENSORE CIVICO, CHE NE DIVIENE CONSEGNETARIO, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, LA QUALE PROVVEDE ANCHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SPESE DI FUNZIONAMENTO SECONDO LA VIGENTE NORMA DI CONTABILITA'.

ART. 59

TRATTAMENTO ECONOMICO

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE RICONOSCIUTO IL RIMBORSO SPESE, DEBITAMENTE DOCUMENTATE.

TITOLO 04

FORME DI COLLABORAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 60

CRITERI DIRETTIVI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, MEDIANTE CONVENZIONI ISTITUZIONE DI CONSORZI ED ACCORDI DI PROGRAMMI.

ART. 61

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONI DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 62

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 61 UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

ART. 63

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE EDI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L' ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L' ACCORDO COMPORTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L' ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE. ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 64

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE LA DIRETTA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 65

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L' ASSUNZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE.

TITOLO 07

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 66

GLI UFFICI COMUNALI

01. GLI UFFICI COMUNALI SONO ORGANIZZATI IN TRE AREE: AREA AMMINISTRATIVA, AREA CONTABILE, ED AREA TECNICA.

02. AL LORO INTERNO, LE AREE SI ARTICOLANO IN UFFICI E SERVIZI.

03. LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PREPOSTI ALLE AREE, AGLI UFFICI ED AI SERVIZI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO CHE DOVRA' ESSERE EMANATO IN ATTUAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

04. LA STRUTTURA BUROCRATICA DELL' ENTE DOVRA' COMUNQUE ESSERE INFORMATI AI PRINCIPI DI EFFICIENZA, FUNZIONALITA' E DEMOCRATICITA', FAVORENDO IL PIU' L' ACCRESCIMENTO DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI E GARANTENDO LORO IL MASSIMO DELLA AUTONOMIA OPERATIVA CON CORRELATIVA MASSIMA ASSUNZIONE DI COMPATIBILE CON LA

QUALIFICA FUNZIONALE POSSEDUTA.

05. AI FINI DELL' ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE, LA G.M. PUO' RILASCIARE AUTORIZZAZIONE ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE.

06. LA SUDETTA AUTORIZZAZIONE PUO' ESSERE CONCESSA A FIGURE PROFESSIONALI TECNICHE (RESPONSABILI UFFICIO TECNICO E DI RAGIONERIA) DAL 07 LIVELLO IN POI DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL COMUNE.

ART. 67

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN RUOLO ORGANICO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI COMUNALI SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE, DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DELL' ENTE.

ART. 68

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DIRIGE E COORDINA L' ATTIVITA' DEL PERSONALE DELL' ENTE, DIRETTAMENTE OVVERO AVVALENDOSI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI E DELLE AREE, CURA L' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, PUBBLICA IN TEMPO LEGALE LE DELIBERAZIONI.

02. IN PARTICOLARE, AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) PRESIDENZA DELLE GARE PER L' AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI;

B) PRESIDENZA DELLE GARE PER L' AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI;

C) CONCESSIONE DI CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI NONCHE' PERMESSI SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE;

D) COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142/1990 AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI E AD ALTRI ORGANI INDIVIDUATI DALLE LEGGI VIGENTI;

E) INVIO DELLE DELIBERAZIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO;

F) L' EMANAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI MERA ESECUZIONE VINCOLATA DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI ATTI E PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DEGLI ORGANI COMUNALI;

G) AUTENTICAZIONE E RILASCIO DELLE COPIE DI ATTI ESISTENTI NELL' ARCHIVIO COMUNALE OD EMESSI DAGLI ORGANI ED UFFICI DELL' ENTE, IN CONFORMITA' DELLE NORME CONTENUTE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO;

H) ROGITO DEI CONTRATTI DEI QUALI IL COMUNE E' PARTE IN RELAZIONE ALL' ARTT. 87 DEL R.D. 03.03.1934 , N. 383 ;

I) PROMOZIONE DELLA AZIONE DISCIPLINARE ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA CENSURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DELLA GIUNTA, SUCCESSIVAMENTE ALL' ACQUISIZIONE DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE E DALLA ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA

FINANZIARIA, OVE NECESSARI.

04. I PARERI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 SONO RESI, DI REGOLA, ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA, SALVO COMPROVATI MOTIVI DI URGENZA, NEL QUAL CASO IL TERMINE PUO' ESSERE RIDOTTO A 12 ORE, E SALVA L'IPOTESI DI PROVVEDIMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI, PER I QUALI IL FUNZIONARIO INTERESSATO POTRA' CHIEDERE, UNA SOLA VOLTA, UNA PROROGA DI 24 ORE DAL TERMINE ORDINARIO.

ART. 69

VICE SEGRETARIO

01. UN DIPENDENTE CHE SIA INQUADRATO NELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSolvere UNICAMENTE IN CASO DI BREVI ASSENZE DEL SEGRETARIO O PER IMPEDIMENTI DELLO STESSO PER ALTRE CONTEMPORANEE ESIGENZE.

TITOLO 07

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 70

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE DI PERANO HA UN PROPRIO DEMANIO ED UN PROPRIO PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI.

02. I TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME VIGENTI.

ART. 71

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO, PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 72

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI E AZIENDE, IN QUALUNQUE

MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE O AL QUALE IL COMUNE PARTECIPA, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE COMUNQUE IN TEMPO UTILE PERCHE' IL LORO CONTO CONSUNTIVO POSSA ESSERE ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 73

REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROFESSIONALI INDICATE NELL' ARTT. 57 , COMMA , DELLA LEGGE N. 142/1990 .

02. CONTESTUALMENTE ALLA NOMINA, IL CONSIGLIO APPROVA LO SCHEMA DI CONVENZIONE DESTINATO A DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA IL REVISORE E L'ENTE.

ART. 74

CAUSE DI INELEGGIBILITA' EDI DECADENZA

01. SONO INELEGGIBILI ALLA CARICA DI REVISORE I CONSIGLIERI COMUNALI, GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI, I DIPENDENTI COMUNALI, GLI AMMINISTRATORI DIPENDENTI DEGLI ENTI SUB-COMUNALI, COLORO CHE SONO LEGATI AL COMUNE E A TALI ENTI DA RAPPORTO CONTINUATIVO DI PRESTAZIONE D'OPERA RETRIBUITA, IL DIFENSORE CIVICO LIMITATAMENTE A COLORO CHE TALI INCARICHI RIVESTONO NELL' AMBITO DEL COMUNE DI PERANO E DEGLI ENTI AD ESSO COLLEGATI.

02. SONO INELEGGIBILI A TALE CARICA I PARENTI ED AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO DELLE PERSONE INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE.

03. SONO, ALTRESI', INELEGGIBILI ALLA CARICA COLORO CHE NON POSSONO RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI PERANO IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE.

04. LA PERDITA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' O L' ACCERTAMENTO DELL' ORIGINARIA MANCANZA IMPORTANO LA DECADENZA DELLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI. A TALE FINE IL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTA ALL' INTERESSATO TALE CARENZA INVITANDOLO A RIMUOVERE - SE POSSIBILE - L' IMPEDIMENTO O A FAR CONOSCERE LE PROPRIE DEDUZIONI ENTRO GIORNI 15 . DECORSO TALE TERMINE IL CONSIGLIO DECIDE.

ART. 75

DURATA, REVOCA, RIELEGGIBILITA'

01. IL REVISORE DURA IN CARICA 03 (TRE) ANNI, NON REVOCABILE SE NON IN CASO DI GRAVE INADEMPIENZA ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI GRAVE INADEMPIENZA IL CONSIGLIO LA CONTESTA ALL' INTERESSATO, ASSEGNANDOGLI IL TERMINE DI GIORNI 15 PER LE PROPRIE DEDUZIONI PRIMA DELLA DECISIONE.

ART. 76

FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE E' ORGANO DI CONTROLLO ECONOMICO-GESTIONALE E DI RISCONTRO GIURIDICO-CONTABILE DEL COMUNE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA, IL REVISORE E' ANCHE ORGANO DI CONSULENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO PUO' DISPORRE IN QUALSIASI MOMENTO L'AUDIZIONE DEL REVISORE IN RELAZIONE ALL'ESAME DI QUALUNQUE ATTO SOTTOPOSTE ALLA PROPRIA ATTENZIONE, CONNESSO CON LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, RELATIVAMENTE A:

A) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

B) LE SPESE CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, CON LA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI ALTRI UFFICI, TRASMETTONO TRIMESTRALMENTE AL REVISORE DEI CONTI UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO CONSIDERATO.

04. IL REVISORE REDIGE LA RELAZIONE ANNUALE E NE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO ATTESTANDO

LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, SULLA QUALE FORMULA RILIEVI ED ESPRIME PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA PRODUTTIVA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE DELL'ENTE NEL SUO COMPLESSO.

05. OVE IL REVISORE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' SULLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 77

DISCIPLINA TRANSITORIA

01. SINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 11 SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO E, IN QUANTO COMPATIBILI CON ESSO E CON LA NORMATIVE CONCERNENTE GLI ENTI LOCALI, QUELLE CONTENUTE NEI REGOLAMENTI ATTUALMENTE IN VIGORE.

ART. 78

NORMA FINALE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO, AI SENSI DELL'ARTT. 04, COMMA 04 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .